

APPALTO GTT N. 28/2015

“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE NEI COMPENSORI GTT ”

CHIARIMENTO N. 15

Si riporta la risposta al quesito formulato da un Concorrente.

Quesito

La scrivente Impresa ...omissis...sta esaminando la possibilità di partecipare alla Vs. procedura di appalto, richiamata in oggetto. Dall'esame del bando e del relativo disciplinare di gara, si è accertato che codesta Stazione appaltante qualifica l'appalto in oggetto come appartenente alla tipologia di "servizi".

La Scrivente, sin dall'anno 2000, svolge continuativamente attività di manutenzione ordinaria, per conto della propria controllante ...omissis..delle infrastrutture , omissis in forza di più contratti costituiti in forma di contratto di appalto di lavori. E' tuttavia criterio interpretativo consolidato, circa la distinzione tra prestazioni di servizi e lavori, che le prestazioni di manutenzione ordinaria abbiano essenzialmente natura di servizi. Cfr. a tal proposito.

"Deliberazione n. 76 del 19/10/2006 - rif. PREC1/06 d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.3, 28.4.

A differenza della legislazione precedente, che effettuava una distinzione fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, a partire dalla legge 109/1994 fino al vigente codice dei contratti, l'ordinamento attribuisce alla "manutenzione" un significato unitario. Il discrimen in base al quale la manutenzione debba essere ricondotta alla qualifica di lavori si esplica ogni volta che l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporti un'attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. determinazione 13/2004)"

Per quanto sopra, siamo a richiedervi se le attività sopra cennate possano essere valutate ai fini della partecipazione a tale procedura di gara.

Risposta

Il contratto di appalto in oggetto è caratterizzato da una pluralità di prestazioni; le prestazioni principali, anche in termini economici, sono ascrivibili alla categoria del "contratto di servizio" mentre le secondarie sono ascrivibili alla categoria del "contratto di lavoro".

In particolare rientrano nel primo gruppo le prestazioni quali attività di conduzione degli impianti e coordinamento degli interventi, le manutenzioni programmate necessarie per mantenere in efficienza gli impianti stessi, attività tutte che proprio perché non comportano una modificazione consistente della realtà fisica sono state qualificate come prestazioni di "servizi". Nel secondo gruppo sono state inserite le altre prestazioni che, in quanto trattasi di interventi di sostituzione degli impianti, afferiscono alla categoria del contratto di lavori.

L'art. 14 del D. Lgs 163/2006 stabilisce che, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), il negozio giuridico deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente.

Nello stesso tempo, come criterio residuale, il terzo comma del citato art. 14 dà risalto al valore economico precisando che è appalto di lavoro quello in cui l'importo dei lavori assume rilievo economico superiore al cinquanta per cento del valore dell'appalto.

Applicando quindi il criterio principale ed anche il criterio residuale, GTT ha qualificato l'appalto in essere come appalto di servizi (punto II.1.2 del bando pubblica sulla Gazzetta Europea).

Tuttavia vista la prevalenza delle prestazioni afferenti i servizi e visto anche l'art. 15 del Codice Appalti, il successivo punto II.1.5 ha precisato che si tratta di un "appalto misto" (nel pieno rispetto della generica formulazione dell'art. 14) con prevalenza dei servizi rispetto ai lavori.

Dall'esame poi del citato art. 15 Codice secondo cui, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento dei contratti misti deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto, è stato delineato il complesso di norme per la definizione dei requisiti di capacità economica e finanziaria come indicati ai punti B e C del Disciplinare di gara.

Ciò premesso per ogni concorrente i requisiti di ammissione saranno esaminati e valutati dalla Commissione giudicatrice secondo i richiamati criteri del Disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pietro Condello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE